

N. 00295/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00690/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 690 del 2012, proposto da:

Angelo Spano', rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Granara, con domicilio eletto presso Daniele Granara in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Genova, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Genova, v.le B. Partigiane, 2; Provincia di Genova;

nei confronti di

Giuseppe Piero Fossati, Carmine Battista;

per l'annullamento

del decreto d. 9 maggio 2012 di scioglimento del Consiglio Provinciale di Genova e del decreto prefettizio d. 10.05.2012 di nomina del commissario straordinario.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Genova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2013 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente, consigliere della Provincia di Genova, ha cumulativamente impugnato il decreto di scioglimento del Consiglio provinciale e il decreto del Prefetto di Genova di nomina del commissario straordinario.

A fondamento del gravame, ha dedotto che, una volta divenute irrevocabili le dimissioni rassegnate del Presidente della Provincia, avrebbe dovuto trovare applicazione il procedimento di commissariamento disciplinato dall'art. 141 d. lgs 18 agosto 2000 n. 267, anziché quello previsto dall'art. 23, comma 20, d.l. 6 dicembre 2001 n. 201 convertito con l. 22 dicembre 2011 n. 214.

Norma quest'ultima ritenuta dal ricorrente non solo non applicabile al caso di specie, ma affetta da dubbi di costituzionalità.

Coi motivi d'impugnazione ha dedotto la plurima e concorrente violazione dell'art. 141 d. lgs 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 23, comma 20, d.l. cit.

Il Ministero, evocato in giudizio, si è costituito insistendo per la declaratoria d'improcedibilità del ricorso, attesoché, in pendenza di lite, è sopravvenuta la sentenza della Corte costituzionale 19 luglio 2013 n. 220, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 23, (oltre ad altri commi anche il) comma 20, d.l. 6 dicembre 2001 n. 201 convertito con l. 22 dicembre 2011 n. 214.

Alla pubblica udienza dell'11.12.2013 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

In uno dei motivi d'impugnazione il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dei provvedimenti impugnati sul rilievo della dubbia costituzionalità dell'art. 23, comma 20, d.l. cit., precisando che la norma, al momento della notifica del gravame, era già all'esame della Corte costituzionale.

Sicché la sopravvenuta declaratoria d'incostituzionalità della norma, scaturente dalla sentenza (Corte cost. n. 220 del 2013), in forza dell'effetto (parzialmente) retroattivo della pronuncia e della teorica dei "rapporti non esauriti" di cui al combinato disposto di cui agli artt. 136 cost. e 30, comma 3 l. n. 87 del 1953, spiega senz'altro effetto in questo giudizio.

Ma non nel senso, auspicato dall'amministrazione resistente, d'improcedibilità del ricorso.

L'inapplicabilità della norma, conseguente alla declaratoria d'incostituzionalità, di cui è parola all'art. 30, comma 3, l.n.87/1953, depone invece nel senso che è fondato il ricorso.

Infatti, relativamente alla vicenda in esame, agli atti impugnati ed al procedimento da cui sono scaturiti non trova applicazione l'art. 23, comma 20, d.l. cit., che è – va sottolineato – la fonte normativa di essi.

La sua sopravvenuta inidoneità a spiegare effetti, e quindi a fondare la legittimità degli atti impugnati, corrisponde *toto corde* al motivo di censura dedotto dal ricorrente.

La conseguenza più rilevante della fondatezza del motivo d'impugnazione è che, in conformità al principio di effettività della tutela giurisdizionale che caratterizza oramai il processo amministrativo, gli atti impugnati sono invalidi e l'amministrazione – anziché limitarsi a disapplicare (per il futuro) la disposizione ritenuta incostituzionale – deve rimuoverne gli effetti prodotti e rinnovarli secondo le norme vigenti.

Conclusivamente, gli atti impugnati devono essere annullati.

Le spese di lite seguono al soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati, in epigrafe indicati.

Condanna l'amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in

complessivi 3000,00 (tremila) euro, oltre diritti ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

Richard Goso, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)